Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 24 settembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1949, n. 653.

Soppressione dell'Ispettorato per la bonifica degli immobili da ordigni esplosivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 365, concernente l'istituzione dell'Ispettorato per la bonifica degli immobili dagli ordigni esplosivi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'Ispettorato per la bonifica degli immobili da ordigni esplosivi, istituito con il decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 365, è soppresso a decorrere dal 1° luglio 1948.

A decorrere dalla stessa data sono altresì soppressi gli uffici periferici previsti dall'art. 2 del citato decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 365.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 154. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1949, n. 654.

Modificazione della denominazione della frazione Cagna del comune di Piana Crixia (Savona) in quella di « San Massimo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 9 agosto 1947, con la quale il Consiglio comunale di Piana Crixia ha fatto voti perchè la denominazione della frazione Cagna di quel Comune venga modificata in « San Massimo »;
Visto il parere favorevole espresso dalla Deputazione provinciale di Savona con deliberazione 16 settembre 1947;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione Cagna del comune di Piana Crixia, in provincia di Savona, è modificata in « San Massimo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1949

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 152. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato categoria navi onerarie del panfilo « Saint Devote ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 31 maggio 1946, n. 616, che proroga la validità delle disposizioni dei regi decreti-legge 19 settembre 1935, n. 1836, e 30 marzo 1943, n. 123, riguardanti, rispettivamente, l'organizzazione della Marina mercantile per il periodo di guerra e la disciplina della militarizzazione, nonchè del regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, sul noleggio di navi mercantili;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il panfilo « Saint Devote », di stazza lorda tonnellate 37,63, iscritto al n. 1018 delle matricole dell'Ufficio marittimo di Monaco, requisito per esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, dalle ore 11 del 29 marzo 1943.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1949
Registro Marina n. 16, foglio n. 496. — CILLO

(3774)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 1949.

Cessione alla « Biblioteca Fardelliana » di Trapani delle pubblicazioni già di pertinenza della locale sezione del soppresso istituto nazionale di cultura fascista.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Vista l'istanza in data 31 marzo 1949, con la quale il direttore della « Biblioteca Fardelliana » di Trapani chiede l'assegnazione in uso definitivo delle pubblicazioni di pertinenza della sezione di Trapani del soppresso istituto nazionale di cultura fascista;

Ritenuto che le sopraindicate pubblicazioni trovano la migliore destinazione presso la predetta Biblioteca per scopi culturali e di interesse collettivo;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Decreta:

Le pubblicazioni attualmente depositate presso la « Biblioteca Fardelliana » di Trapani, già di pertinenza della locale sezione del soppresso istituto nazionale di cultura fascista, descritte nell'unito elenco, che forma parte integrante del presente decreto, sono cedute alla « Biblioteca Fardelliana » di Trapani, con obbligo di destinazione perenne ed inalienabile alla Biblioteca stessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1949
Registro Presidenza n. 28, foglio n. 250

(3765)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 1949.

Cessione alla biblioteca comunale di Macerata « Mozzi-Borgetti » dei mobili e delle pubblicazioni già di pertinenza della locale sezione del soppresso istituto nazionale di cultura fascista.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Vista l'istanza in data 15 febbraio 1949 con la quale la biblioteca comunale di Macerata « Mozzi-Borgetti » ha chiesto la cessione in via definitiva dei mobili e delle pubblicazioni di pertinenza del soppresso istituto nazionale di cultura fascista locale, già assegnatile in uso temporaneo e revocabile dall'Intendenza di finanza di Macerata nell'agosto 1945;

Ritenuto che la richiesta merita accoglimento per le finalità culturali d'interesse collettivo cui i predetti beni vengono destinati;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Decreta:

I mobili e le pubblicazioni attualmente depositati presso la biblioteca comunale di Macerata « Mozzi-Borgetti », già di pertinenza della locale sezione del soppresso istituto nazionale di cultura fascista, descritte nell'unito elenco che forma parte integrante del presente decreto, sono ceduti alla Biblioteca stessa con l'obbligo d'inalienabilità e di destinazione perenne a scopi culturali d'interesse collettivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1949
Registro Presidenza n. 28, foglio n. 251. — RUSSO

(3766)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1949.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi (all'ordine).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 30 giugno 1949, n. 333, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvate per legge, e non oltre il 31 ottobre 1949, i bilanci delle Amministrazioni per l'anno finanziario 1949-50, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative;

Visto l'art. 18 del disegno di legge presentato dal Ministro per il tesoro e « ad interim » per il bilancio, concernente lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio 1949 al 31 ottobre 1949, di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi (all'ordine) con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in undici serie aventi per contrassegno le lettere dell'alfabeto da A a M come segue:

Serie A (limitatamente per quelli all'ordine)	L.	1.000
Serie B	»	5.000
Serie C	»	10.000
Serie D	»	25.000
Serie E	»	50.000
Serie F	»	100.000
Serie G	»	500.000
Serie H	»	1.000.000
Serie I	»	2.000.000
Serie L	»	5.000.000
Serie M	»	10.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 2,75 % annue
» » » 3 a 4 » » » » 3,25 % »
» » » 5 a 6 » » » » 3,75 % »
» » » 7 a 9 » » » » 4,25 % »
» » » 10 a 12 » » » » 4,50 % »

Art. 4.

Le Sezioni di Tesoreria sono autorizzate a comprendere nella contabilità dei buoni ordinari del Tesoro rimborsati, le ricevute provvisorie mod. 49-*T*, rilasciate in sostituzione dei titoli stessi a tutto il 30 giugno 1946, dopo averne debitamente effettuati l'annullamento e la perforazione.

Art. 5.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 luglio 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1949
Registro Tesoro n. 12, foglio n. 266. — GRIMALDI

(3831)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1949.

Incarico alle Commissioni provinciali per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli di procedere anche alla revisione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso 1947-48.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 16 febbraio 1945, 31 agosto 1945, 16 dicembre 1946 e 21 marzo 1949, concernenti l'istituzione, la composizione e le attribuzioni delle Commissioni provinciali per la revisione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli;

Riconosciuta la necessità di estendere alla gestione di ammasso 1947-48 la competenza delle Commissioni predette, finora limitata alle gestioni di ammasso 1946-47 e precedenti;

Decreta:

Articolo unico.

Le Commissioni provinciali per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli sono incaricate di procedere anche alla revisione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso 1947-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1949

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(3786)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1949.

Attuazione del regime di punto franco nel porto di Venezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER I LAVORI PUBBLICI
PER LA MARINA MERCANTILE
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, che ha istituito un punto franco nel porto di Venezia;

Ritenuto che parte delle aree comprese nella delimitazione del punto franco è stata opportunamente attrezzata per il traffico;

Determina:

Art. 1.

Il Provveditorato del porto di Venezia è autorizzato a gestire in regime di punto franco, a far tempo dal 1° settembre 1949, le aree delimitate dal settore portuale di San Basilio, come dall'acclusa planimetria, comprendenti l'area che dallo estremo di levante della banchina di San Basilio segue la ben delimitata zona portuale esistente, fino al Cotonificio Veneziano e, dal lato della Laguna, la banchina di San Basilio, quella del punto franco e parte della banchina del Cotonificio fino allo allineamento con lo spigolo sud-est del fabbricato del Cotonificio Veneziano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1949

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LOMBARDO

Il Ministro per il commercio con l'estero
BERTONE

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1949
Registro Finanze n. 14, foglio n. 230. — LESEN

RIO DELL' ANGELO RAFFAELE
RIO DI S. NICOLÒ
Colonificio Veneziano
Canale S. Nicolò
L' Angelo Raffaele
Campo dietro al cimitero
Campo dell' Angelo Raffaele
San Sebastiano
9 Mag.
8 Mag
7 Mag
6 Mag
5 Mag
4 Mag
3 Mag
Volume mc. 43.000
BANCHINA PUNTO FRANCO
BANCHINA S. BASILIO
PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UNA ZONA FRANCA DOGANALE A S. BASILIO ~ VENEZIA ~
~ Limite ~

(3303)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1949.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Piacenza all'esercizio di Magazzini generali in detta Provincia pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927 n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, che porta modificazioni al regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290;

Vista la domanda del Consorzio agrario provinciale di Piacenza, con la quale viene chiesta l'autorizzazione a poter istituire ed esercire Magazzini generali in detta Provincia;

Viste le piante particolari dei locali relativi, con le perizie di idoneità vistate dall'Ufficio del genio civile;

Vista la deliberazione n. 90 della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza in data 4 giugno 1949, con la quale si esprime parere favorevole circa la concessione della richiesta autorizzazione e si approva il regolamento proposto dagli interessati;

Vista la deliberazione del Comitato provinciale dei prezzi di Piacenza presa il 9 maggio 1949, con la quale vengono approvate le tariffe che saranno applicate dagli istituendi Magazzini generali del Consorzio agrario;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Piacenza è autorizzato ad istituire ed esercire i seguenti Magazzini generali:

1) Piacenza, via C. Colombo, 35-37, stabilimento principale;

2) Succursali in: Agazzano, Besenzone, Bettola, Borgo Nuovo Val Tidone, Caorso, Carpaneto, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro, Corte Maggiore, Fiorenzuola d'Arda, Gragnano Trebbiense, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Gabriele, Travo, Trevozzo, Vigolzone, Villanova sull'Arda.

Nei locali come sopra autorizzati potranno venir depositate solo merci nazionali e nazionalizzate, con particolare riguardo ai prodotti agricoli e comunque provenienti dalle industrie connesse con l'agricoltura, merci e macchine utili all'agricoltura, tabacco in foglie imbottato, canapa, lino, cotone, juta ed altri vegetali filamentosi.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza e dal Comitato provinciale dei prezzi, con le deliberazioni rispettivamente del 4 giugno e del 9 maggio 1949, di cui nelle premesse.

Art. 3.

Tenute presenti le proposte formulate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza nella citata riunione di Giunta del 4 giugno 1949, il Consorzio agrario provinciale di Piacenza verserà la cauzione massima di L. 100.000 (centomila) prevista dall'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1949

Il Ministro: LOMBARDO

(3808)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1949.

Autorizzazione alla Società S.A.C.D.A. - Società per Azioni per il Commercio delle Derrate Alimentari, con sede in Milano, a istituire e gestire in Carpi di Modena, Magazzini generali e frigoriferi pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista l'istanza presentata dalla S.A.C.D.A. Società per Azioni per il Commercio delle Derrate Alimentari, con sede in Milano, per essere autorizzata ad istituire e gestire in Carpi di Modena, Magazzini generali e frigoriferi pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate;

Visti i pareri manifestati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena nelle riunioni del 14 maggio, 1° e 30 luglio 1949;

Viste le deliberazioni adottate dal Comitato provinciale dei prezzi di Modena nelle sedute del 13 maggio e 8 agosto detto;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

La Società S.A.C.D.A. Società per Azioni per il Commercio delle Derrate Alimentari, con sede in Milano, è autorizzata a gestire in regime di Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, i Magazzini e frigoriferi, siti in Carpi di Modena, via De Amicis, 65-67.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo si applicano le condizioni regolamentari approvate dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena, nelle citate riunioni del 14 maggio, 1° e 30 luglio 1949, e le tariffe approvate con le citate deliberazioni 13 maggio e 8 agosto 1949 del Comitato provinciale dei prezzi.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena proporrà entro sei mesi al Ministero, la forma e la misura della cauzione, che la Società per azioni S.A.C.D.A. è tenuta a prestare a' sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1949

Il Ministro: LOMBARDO

(3807)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1949.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Asti all'esercizio di Magazzini generali per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, che porta modificazioni al regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290;

Vista la domanda del Consorzio agrario provinciale di Asti, con la quale viene chiesta l'autorizzazione a poter istituire ed esercire Magazzini generali, in detta provincia;

Viste le piante particolari dei locali suddetti e le relative perizie di idoneità, vistate dall'Ufficio del genio civile di Asti;

Vista la deliberazione n. 150 in data 10 giugno 1949, *adottata dalla Giunta della Camera di commercio*, industria e agricoltura di Asti;

Vista la deliberazione del Comitato provinciale dei prezzi di Asti, presa il 15 agosto 1949, con la quale vengono approvate le tariffe che saranno applicate dagli istituendi Magazzini generali della provincia di Asti;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Asti è autorizzato ad istituire ed esercire, in regime di Magazzini generali, per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, i seguenti locali, siti in detta provincia:

Asti, corso Alessandria n. 70 (stabilimento principale); Montechiaro d'Asti, Moncalvo, Nizza Monferrato e San Damiano d'Asti (succursali).

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti e dal Comitato provinciale dei prezzi, con le deliberazioni rispettivamente del 10 giugno e del 5 agosto 1949, di cui alle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La detta Camera dovrà proporre, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che quel Consorzio agrario provinciale è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali.

Roma, addì 9 settembre 1949

Il Ministro: LOMBARDO

(3806)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 189 dell'8 settembre 1949, riguardante il prezzo del perfosfato minerale, il prezzo del nitrato ammonico 20/21 e il compenso di distribuzione.

A parziale modifica della circolare n. 53 del 4 febbraio 1948 il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 189 dell'8 settembre 1949, con decorrenza immediata, ha stabilito i seguenti nuovi prezzi e compensi relativi ai concimi chimici.

Perfosfato minerale. — Il prezzo massimo del perfosfato minerale è stabilito in L. 84 per unità di anidride fosforica in esso contenuta, per merce insaccata franco fabbrica, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto, imballaggio fatturato al costo. Per le consegne alla rinfusa il prezzo è riferito al peso netto.

I compensi di distribuzione del perfosfato sono fissati come segue:

L. 25 al q.le a favore dei grossisti o enti distributori centrali;

L. 40 al q.le a favore dei rivenditori o distributori della provincia.

Fertilizzanti azotati (Nitrato ammonico 20/21). — Il prezzo massimo del nitrato ammonico 20/21 è stabilito in L. 3750 al q.le per merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, imballaggio fatturato al costo. Per le consegne alla rinfusa il prezzo è riferito al peso netto. Per i ritiri diretti in fabbrica con mezzi dell'acquirente per quantitativi inferiori a 20 q.li è consentita una maggiorazione di prezzo dell'1 per cento.

Compensi di distribuzione per i fertilizzanti azotati. — Sia per il nitrato ammonico 20/21 che per i fertilizzanti azotati specificati nella circolare n. 53, i compensi di distribuzione sono fissati come segue:

L. 60 al q.le per i grossisti o enti distributori centrali;

L. 120 al q.le per i rivenditori o distributori della provincia.

Vendite dirette da produttore ad agricoltore. — I compensi stabiliti con la presente circolare a favore del grossista, sia per il perfosfato che per i fertilizzanti azotati, valgono anche per l'applicazione della circolare n. 59 del 21 febbraio 1948, con cui si stabiliva che i produttori dovessero applicare agli agricoltori singoli od associati prezzi non superiori a quelli stabiliti con le circolari in vigore, con la aggiunta del solo compenso *previsto per il grossista, nei limiti minimi di ritiro del vagone* completo o di 50 quintali, se su mezzi dell'acquirente.

Determinazione dei prezzi locali al consumo. — I Comitati provinciali dei prezzi aggiorneranno i prezzi massimi locali di vendita al consumo secondo le norme espresse nella citata circolare n. 53 del 4 febbraio 1948, con la modifica conseguente all'istituzione della I.G.E. una tantum.

(3833)

Provvedimento n. 190 dell'8 settembre 1949, riguardante il prezzo di cessione per la campagna 1949-50 all'industria molitoria del grano duro.

A scioglimento della riserva contenuta nella precedente circolare n. 185 del 30 luglio 1949, il Comitato interministeriale dei prezzi ha adottato la seguente decisione:

a) il prezzo base di cessione all'industria molitoria del grano duro avente kg. 78 di peso per ettolitro, con tolleranza sino all'1 % di impurità reale e 20 % di bianconati in percentuale assoluta, viene fissato in L. 8000 al quintale con decorrenza 1° agosto 1949;

b) il suddetto prezzo si riferisce al grano duro ceduto a peso effettivo, base caratteristiche, alle condizioni di merce insaccata, sana, leale, mercantile, resa disistivata franco ciglio veicolo molino;

c) il suddetto prezzo è comprensivo del contributo unico Sepral e dell'aliquota funzionale Unsea come per il grano tenero.

(3834)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;
Visto il decreto del 3 maggio 1948, n. 20447.2/8825, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena;
Vista la nota del Prefetto di Modena, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico condotto dott. Paride Forattini, collocato a riposo, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico condotto dott. Paride Forattini è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena, il medico condotto dott. Marino Antonino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 settembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3810)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Catanzaro;
Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio successivo, con il quale, fra l'altro, il dott. Majorano Carlo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la detta Corte d'appello è stato nominato componente supplente della Commissione stessa;
Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente effettivo dott. Marasco Sallustio, sostituto procuratore generale con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il quale è stato testè collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Majorano Carlo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, è nominato componente effettivo, in sostituzione del dott. Marasco Sallustio, collocato a riposo.

Roma, addì 18 agosto 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1949
Registro Grazia e giustizia n. 19, *foglio n.* 26. — OLIVA

(3783)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Rettifica della graduatoria del concorso per esami a trenta posti del grado 11° del ruolo del personale direttivo postale e telegrafico di prima categoria (gruppo A) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale 15 settembre 1947 (riservato ai reduci).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 15 settembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 26 novembre 1946, col quale è stato bandito un concorso per esami a trenta posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo postale e telegrafico di prima categoria (gruppo *A*), dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto Ministeriale del 18 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1949, registro n. 5, foglio n. 143, relativo all'approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso suddetto;
Visto che i candidati Musumarra Francesco di Francesco e Guerrieri Lorenzo di Giovanni, hanno conseguito, negli esami, la stessa votazione di merito (14/75);
Riconosciuto che il candidato Musumarra Francesco è coniugato con due figli, mentre Guerrieri Lorenzo è celibe e che pertanto ha titoli di precedenza sul secondo nell'ordine della graduatoria dei vincitori, ai sensi del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni;

Decreta:

L'art. 2 del decreto Ministeriale 18 gennaio 1949 è modificato come segue

n. 15) Musumarra Francesco di Francesco interno laureato, coniugato con due figli;
n. 16) Guerrieri Lorenzo di Giovanni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1949

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1949
Registro Ufficio riscontro poste n. 20, *foglio n.* 256. — MANZELLA

(3802)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.